

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELLA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Prove atipiche e atti delle indagini preliminari svolte in sede penale: le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa valgono come confessione stragiudiziale?

Il giudice è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.

Corte di appello di Milano, sentenza del 29.7.2022, n. 2662

...omissis...

Il primo motivo è fondato.

Il teste *omissis*.

Ciò posto, il diritto al risarcimento del danno da lesione parentale sussiste – indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto parentale o di coniugio – quando è provata la sussistenza e l'intensità della relazione con il defunto o il danneggiato – indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di convivenza - ex plurimis Cass. n. 18284 del 25/06/2021 (Rv. 661702 - 01).

In tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non è rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno.

Nel caso specifico, la Corte reputa che la sussistenza di una relazione affettiva, intensa, stabile e strutturata fra P.G. e il deceduto P.A.M. sia provata dal contenuto delle riportate testimonianze.

Innanzitutto, i testi sentiti, diversamente da quanto affermato dall'appellata ZZ nella seconda comparsa conclusionale, non possono essere qualificati come testi de relato actoris.

Infatti, ognuno di essi, riferisce anche circostanze che ha constatato ed appreso di persona. Inoltre, il contenuto delle testimonianze deve essere ritenuto credibile.

Infatti, sono intrinsecamente logiche, in quanto prive di contraddizioni ed incongruenze, e comunque i fatti salienti sono riferiti anche dal teste CA., teste indifferente, che ha riferito circostanze riscontrate personalmente, identiche a quelle riferite dagli altri testi legati da vincoli di parentela, così riscontrando estrinsecamente anche il contenuto delle loro deposizioni che devono, pertanto, essere ritenute parimenti credibili.

Ulteriormente, il contenuto di tutte le deposizioni testimoniali, è riscontrato anche dal contenuto della CTU che ha riconosciuto la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress, in capo alla P.G., in seguito all'improvviso decesso del fidanzato con cui “la perizianda aveva stretto un rapporto, oltre che intenso, in qualche modo dipendente, anche se non completamente osteggiante una libera espressione di quanto la ragazza intendesse fare...Il fidanzato, signor P.A.M., pare essere stato la “vera” figura paterna, un poco idealizzata anche perché incarnante il contrario delle caratteristiche personologiche del padre biologico della ragazza” -pag. 16 CTU-

In conclusione, da ciò risulta provato che la relazione affettiva fra la P.G. e P.A.M. era una relazione intensa, stabile e strutturata in quanto:

- durava da 9 anni;
- era iniziata quando entrambi erano studenti delle superiori;
- si era progressivamente fondata sulla comune volontà di entrambi di condividere l'esistenza, desumibile dall'individuazione di un alloggio da ristrutturare, dai sacrifici fatti per iniziare a guadagnare i soldi necessari, dalla condivisione esclusiva del tempo libero che veniva trascorso insieme -anche quando P.A.M. lavorava all'estero durante la settimana-;
- dalla peculiarità della relazione riscontrata dal CTU sopradescritta.

Diversamente da quanto affermato dall'appellata non difettano i riscontri concreti di ciò. Infatti, i fatti concreti non si sostanziano unicamente nei conti correnti cointestate o nelle spese in comune, ma anche nella accertata comune progettualità estrinsecatasi nell'individuazione di un alloggio da ristrutturare e dai concreti sacrifici intrapresi da entrambi finalizzati a rendere realizzabile il comune progetto.

Infatti, per quanto concerne P.A.M., il recarsi a lavorare all'estero con il fratello per guadagnare più soldi, rientrando però tutti i fine settimana per trascorrerli con la fidanzata e, per quanto concerne P.G., il lavorare come cameriera nel ristorante della madre quando era iscritta all'università, sono fatti concreti che riscontrano le loro comuni intenzioni.

Ulteriore riscontro concreto è dato da quanto affermato dal CTU che ha riscontrato nella P.G. l'instaurarsi di un disturbo post traumatico da stress -sia pure oggi risolto- in seguito alla rottura del legame con P.A.M.

Sussisteva quindi un rapporto intenso e strutturato fra P.G. e P.A.M. che è stato leso dalla morte di quest'ultimo avvenuta in seguito al sinistro stradale causato da E.F.

P.G. è quindi titolare del diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione di tale rapporto.

La medesima è anche titolare del diritto al risarcimento del danno alla salute derivato dalla perdita del fidanzato accertato dalla CTU, nonché del diritto al risarcimento del danno patrimoniale

costituito dagli esborsi sostenute per le cure psichiatriche e farmaci prescritti nei limiti di quanto provato.

Occorre quindi esaminare il profilo del concorso di colpa del danneggiato già eccepito in primo grado da ZZ e riproposto in via subordinata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nella comparsa di costituzione in appello.

In proposito, a giudizio della Corte, non può ritenersi formato un giudicato interno.

Infatti, la questione non è stata esaminata dal primo giudice che ha limitato il proprio esame alla sussistenza della titolarità del diritto al risarcimento del danno da parte della P.G. e, una volta esclusa la stessa, ha rigettato la domanda senza esaminare le cause dell'evento morte.

Ciò rende sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - principio espresso, sia pure relativamente ad altre fattispecie, ma applicabile anche al caso che occupa essendo fondato sulla medesima ratio, da Cass. sez. un. n. 11799 del 12.5.2017 e Cass. sez. un. n. 7700 del 19.4.2016-.

Peraltro, l'esame della questione non comporta alcuna violazione del principio della domanda, in quanto lo stesso appellante ha dedotto sette capitoli di prova aventi per oggetto la dinamica del sinistro tendenti a dimostrare l'assenza di concorso di colpa di P.A.M. nella causazione dello stesso - insistendo sui medesimi, in quanto non ammessi dalla Corte, anche in sede di precisazione di conclusioni-.

Né risulta violato il principio del contraddittorio, avendo l'appellante interloquuto sul punto sia in sede della prima comparsa conclusionale depositata in data 23.7.2020 -pag.7- sia in sede di memoria di replica in data 1.7.2022 -pag.3-.

Altresì, occorre rilevare che nella comparsa di risposta in primo grado, ZZ, preliminarmente, aveva chiesto la riunione del presente giudizio a quello avente n. 58036/16, pendente avanti allo stesso giudice, proposto....i confronti di ZZ e del conducente della vettura Suzuki E.F., stante la connessione oggettiva derivante dal medesimo fatto generatore del danno e parzialmente soggettiva. Tuttavia, il primo giudice, aveva disatteso tale istanza.

ZZ, costituendosi nel presente giudizio, ha prodotto la sentenza del Tribunale di Milano n.4088/19 pubblicata il 26.4.2019 che ha definito in primo grado il predetto giudizio n. 58036/16.

Ulteriormente, in sede di p.c. in data 5.4.2022, ZZ ha depositato la sentenza del Tribunale di Novara in data 5.1.2021 emessa nel procedimento penale a carico di E.F.

Premesso che non è provata l'irrevocabilità di nessuna delle due sentenze, le stesse, anche qualora fossero irrevocabili, non avrebbero comunque autorità di cosa giudicata nel presente giudizio in ragione del fatto che non sussiste l'identità di parti - ex plurimis Cass. ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 (Rv. 661584 - 01) L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione-.

Infatti, P.G. è titolare di un autonomo diritto al risarcimento del danno che non è stato oggetto dei predetti giudizi.

Pertanto, si accerterà autonomamente in questa sede la sussistenza del concorso di colpa di P.A.M. nella causazione del sinistro, indipendentemente dagli esiti dei predetti giudizi.

Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente sono utilizzabili, sia la c.n.r. redatta dalla polizia stradale, sia le sommarie informazioni testimoniali ad essa allegata, nonché la consulenza cinematica disposta dal P.m. -prodotti peraltro anche dall'appellante- Cass.Sez. 2 -, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017 (Rv. 642469 - 01) Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali Sez. 2 -, Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021 (Rv. 660319 - 01) Le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utilizzate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza,

nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari.

Questa in sintesi -per quanto di interesse- la dinamica del sinistro *omissis*.

Conclusivamente, alla luce del materiale probatorio esaminato, deve convenirsi con le conclusioni del consulente del P.m. -riportate solo parzialmente nella nota a pag. 8 della comparsa conclusionale del 23.7.2020 dell'appellante- che ha ritenuto il sinistro attribuibile, principalmente, a E.F., che si era immesso nell'incrocio senza rispettare il segnale di Stop quando il motociclo era percepibile, creando le condizioni iniziali che hanno portato al verificarsi del sinistro, ma, in modo concorrente, anche alla condotta imprudente di P.A.M.

Infatti, l'esecuzione della manovra di sorpasso in quel punto vietata -ancorché conclusa al momento dell'impatto- ha fatto sì che il punto d'urto avvenisse in prossimità della linea che separa la corsia di destra che avrebbe dovuto percorrere da quella centrale che gli era preclusa. Ciò, unitamente alla velocità non adeguata di 87 km/h, ben superiore al limite di 70 km/h vigente, hanno avuto un effetto concausale nella determinazione del sinistro. Infatti, se P.A.M. non avesse effettuato il sorpasso e se fosse sopraggiunto alla velocità di 70 km/h procedendo nella corsia di destra, avrebbe potuto, con elevata probabilità, evitare l'impatto, potendo aggirare da destra l'auto di E.F. che, nel frattempo, aveva, al momento dell'urto, quasi completato la manovra di svolta nella corsia centrale. In ogni caso, plausibilmente, avrebbe evitato il secondo urto -presumibilmente fatale, in ragione del corpo interessate da quest'ultimo, laddove l'urto contro l'auto di E.F. aveva interessato solo la gamba- contro la Toyota condotta da VI.

Quindi, in ragione di ciò, deve determinarsi nella misura del 30% la responsabilità del sinistro attribuibile a P.A.M.

In ordine alla quantificazione del danno si osserva quanto segue.

Il danno iure proprio da lesione del rapporto parentale deve essere liquidato secondo la Tabella dell'Osservatorio del Tribunale di Milano pubblicata il 29.6.2022 che tiene conto del recente orientamento in proposito espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass. 10579/21 -“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” -conforme Cass. n. 26300 del 29/09/2021 (Rv. 662499 - 01).

Peraltro, in assenza di una tabella specifica per il caso che occupa, la Corte ritiene di applicare quella prevista per “genitori/figli/coniuge/assimilati”, in quanto la tipologia del legame e del coinvolgimento affettivo proprio del rapporto fra fidanzati, ancor più con riguardo al caso specifico, è più assimilabile a quello sviluppato da tali soggetti rispetto al diverso rapporto affettivo che connota il legame fra fratelli/nipoti che costituisce l'altra tabella elaborata dall'osservatorio milanese, applicabile in alternativa.

Quindi, applicando la predetta tabella devono applicarsi i seguenti punti: *omissis*.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza *omissis* condanna, in solido fra loro, ZZ Insurance PLC e E.F. a pagare a P.G., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 193.294,50, in moneta attuale, nonché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma di € 4.724,58, oltre rivalutazione, oltre interessi compensativi calcolati come in motivazione, oltre interessi legali sull'importo complessivo così

ottenuto dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo; condanna, in solido fra loro, ZZ Insurance PLC e E.F. al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di P.G. che liquida, per il primo grado, per compensi defensionali in € 10.730,00, e per il secondo grado in € 9.515,00, il tutto oltre spese forfetarie del 15% ex art. 2, comma 2, D.m. n. 55/14, ed oltre IVA e CPA secondo legge, oltre € 3.660 - IVA compresa- a titolo di compensi dei consulenti di parte; condanna ZZ Insurance PLC a restituire a P.G. quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
